STATUTO ACI

(Regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481)
(Regio decreto 24 novembre 1934 n. 2323)
(Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881)
(Decreto del Commissario per il Turismo 16 ottobre 1952)
(Decreto Ministro Turismo e Spettacolo 5 aprile 1977)
((Decreto Ministro Turismo e Spettacolo 24 marzo 1981)
(Decreto Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato 23 gennaio 2001)
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2006)
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006)
(Decreto del Ministro per il Turismo 23 dicembre 2010)
(Decreto del Ministro per il Turismo 16 agosto 2011)
(Decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012)

Organi degli Automobile Club

ART. 45

Gli organi degli A.C. sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti gli organi degli A.C. è stabilito su proposta dell'Assemblea dell'A.C.I., con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Revisori dei Conti

ART. 56

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo dell'amministrazione dell'A.C.. Il Collegio è composto di tre revisori effettivi e da un supplente, che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

I revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; due effettivi dall'Assemblea, che li sceglie tra iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente del Collegio è scelto tra i componenti effettivi ed è da questi eletto. I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del Codice Civile sui sindaci delle società commerciali, in quanto applicabile agli A.C.

Ai revisori non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.

Qualora si verifichino vacanze, comunque determinatesi, tra i componenti elettivi del Collegio, si procede al reintegro dei membri mancanti attraverso il subentro dei candidati non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di una graduatoria dei non eletti o nel caso in cui questa sia esaurita, il Presidente dell'A.C. convoca l'Assemblea per l'elezione del membro o dei membri mancanti.

I componenti eletti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente componenti di due o più Collegi dei Revisori dei Conti degli A.C.